

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

(73<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Integrazione della legge 14 luglio 1965, n. 901, per la sistemazione del personale dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma (AICEM) » (1494) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri) (Discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 899, 902, 903, 904
ANGELILLI . . . . .	901
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	902, 904
BOLETTIERI . . . . .	900, 901, 904
CARELLI . . . . .	901, 904
COMPAGNONI . . . . .	904
CONTE . . . . .	900
MURDACA, <i>relatore</i> . . . . .	900
TEDESCHI . . . . .	900
TORTORA . . . . .	901

« Modifica alla legge 18 ottobre 1961, numero 1048, istitutiva dell'Ente autonomo

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme per la sistemazione del personale dell'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia, dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma e di altre cooperative promosse dagli ex enti di riforma fondiaria ».

di irrigazione di Arezzo e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765 » (2530-B) (D'iniziativa dei senatori Tiberi e Bartolomei) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 892
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	892
TORTORA, <i>relatore</i> . . . . .	892

« Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (2771) (D'iniziativa dei deputati Prearo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	874, 881, 883, 885, 887
ACTIS PERINETTI . . . . .	882
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	883, 887
ATTAGUILE . . . . .	881
CARELLI, <i>relatore</i> . . . . .	874, 879, 884, 885
COMPAGNONI . . . . .	879
GRIMALDI . . . . .	881
ROVERE . . . . .	884, 886
SANTARELLI . . . . .	883
TORTORA . . . . .	883, 884

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

« Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturmo danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 » (2826) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 902, 903
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	903
MURDACA, relatore . . . . .	902

« Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (2842) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	897, 899
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . .	898
CARELLI, relatore . . . . .	897
ROVERE . . . . .	898

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittanti, Compagnoni, Conte, Di Rocco Grimaldi, Marchisio, Marullo, Masciale, Medici, Moretti, Murdaca, Murgia, Rovere, Santarelli, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento interviene il senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Prearo ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (2771) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. I'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Prearo, Franzo, Ar-

mani, De Marzi, Stella, Zugno, Carra, Gerbino, Baldi, Mengozzi. Fabbri Francesco e Sabatini: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965 n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, relatore Signor Presidente, onorevoli colleghi, come loio certamente ricordano nel 1964 fu data delega al Governo per l'emanazione di norme tendenti alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti. Il testo del decreto fu elaborato con la collaborazione di quindici deputati e quindici senatori e venne emanato, col n. 162, in data 12 febbraio 1965; esso reca norme prevalentemente di carattere tecnico, il che è giusto perchè, come noi ripetutamente abbiamo detto — e come finalmente è stato una buona volta riconosciuto —, la norma tecnica deve essere di competenza del Governo poichè in quel campo l'organo legislativo non può assolutamente intervenire.

In quella occasione prevedemmo che l'applicazione pratica della legge avrebbe indicato le eventuali modifiche da apportarvi; e per primi noi, in questa sede, demmo il via ad alcuni progetti di legge in tal senso, i quali furono approvati. Quello in esame fa loro seguito, basandosi sul principio di modificare la legge di volta in volta, quando è opportuno, perchè le norme possano essere applicate con maggiore snellezza; e si propone la modifica di 16 dei 119 articoli che compongono il decreto del 1965. Naturalmente si tratta di modificazioni di carattere sostanziale (solo alcune possono essere considerate puramente formali) e riguardano i primi articoli. Ad esempio, l'articolo 1, che modifica l'articolo 2 del decreto del 1965, costituisce un completamento della legge, con lo scopo di eliminare gli inconvenienti provocati nel campo degli spumanti dal fatto che per le bottiglie dei vini comuni venivano usate chiusure apparentemente identiche, anche se fatte con vernici e materiale plastico diversi, a quelle delle bottiglie di

vino spumante. Esso dispone infatti al primo comma:

« Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonchè confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato ».

In tal modo sarà possibile eliminare quelle imitazioni che sono esiziali all'economia settoriale.

Il secondo comma contiene un'innovazione. Quando nei momenti poco favorevoli alla produzione vinicola i vini sono di gradazione inferiore a quella normale è data la facoltà al produttore di usare ugualmente tali vini, in maniera che il commercio possa mantenere il suo ritmo, e ciò per evidenti ragioni di opportunità economica.

L'articolo 2 reca un altro principio innovativo. Com'è noto, per gli spumanti la preparazione avviene mediante fermentazione naturale; può anche crearsi la fermentazione artificiale per mezzo di anidride carbonica, che però non è evidentemente utilizzabile per gli spumanti a fermentazione naturale per cui non può essere conservata nei relativi stabilimenti, in bombole o sotto altra forma. Siccome, però, per lo spostamento meccanico delle masse liquide specie per l'imbottigliamento noi usiamo l'azoto, il quale deve poi essere recuperato attraverso determinati accorgimenti tecnici, accade che tale recupero porti con sé anidride carbonica naturale esistente nel vino per fermentazione naturale; ragione per cui negli stabilimenti, accanto all'azoto, può

trovarsi appunto anche anidride carbonica.

Quindi, ad evitare che tale situazione possa essere interpretata sotto l'aspetto della frode, coloro i quali preparano vini spumanti a fermentazione naturale vengono autorizzati a tenere anche anidride carbonica come prodotto di recupero dell'azoto, nella percentuale del 15 per cento. In tal modo la presenza di anidride ha una incidenza minima, e nello stesso tempo si consente all'industriale di operare con maggiore serenità. Inoltre, poichè non tutto l'azoto viene eliminato dalla massa liquida, se ne consente la presenza nella misura di 5 centigrammi per litro.

L'articolo completa quindi tecnicamente un indirizzo che diversamente avrebbe portato un danno all'operatore settoriale.

L'articolo 3 stabilisce che la licenza per la preparazione dei vini liquorosi è valida per tre anni dato che il rinnovo annuale comporta un turbamento nella scorrevolezza delle operazioni, per le note complicazioni di carattere burocratico.

L'articolo 4 prevede:

« Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

” La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'articolo 2 è vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72 ”».

Ora, l'articolo 72 del decreto del 1962 consentiva anche l'uso di determinati recipienti, che potevano riecheggiare la forma di quelli usati per i vini spumanti, per il sidro, la birra e via dicendo.

L'articolo 5 stabilisce a sua volta, onde evitare ogni possibilità di frode:

« Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

” È vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed al-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

lo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commercializzati con l'indicazione "anidride carbonica derivante da fermentazione" ».

All'articolo 6 ci troviamo di fronte all'inclusione del vino marsala tra i vini che possono contenere fino a 3 grammi di solfato neutro di potassio. I solfati, come è noto, vengono usati a scopo antifermentativo, a fini igienici, e sono appunto impiegati nella confezione del marsala. Inoltre si provvede a sistemare una vecchia questione: voi sapete che attualmente la percentuale dell'alcole metilico deve essere in rapporto all'alcole anidro, mentre dovrebbe essere considerata in rapporto al contenuto complessivo di alcole, sia esso svolto sia esso da svolgere. Naturalmente così le percentuali aumentano; e la possibilità di attuare quanto sopra è data appunto con il disposto dell'articolo 6, che al secondo comma recita:

« La lettera *i*) del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

" *i*) contenenti alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,25 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, e cioè alcole svolto e da svolgere " ».

L'articolo 7 contiene un'innovazione per quanto concerne i recipienti.

L'articolo 8 modifica l'articolo 33 del decreto, ed è molto importante in quanto fissa in due anni il limite minimo dell'invecchiamento per il *brandy*. Ora tale periodo, secondo i tecnici ed i produttori — ed io posso anche concordare — è eccessivo, tanto è vero che i tedeschi e gli stessi francesi lo limitano ad un anno. È vero che bisogna considerare che quando fu emanato il decreto vi era il desiderio di conferire alla produzione italiana un distintivo di qualità, e questo è stato molto utile, anche nei confronti del-

l'estero. Non bisogna però essere, come si dice, « più realisti del re »: bisogna anzi cercare di affiancarsi agli altri Paesi del MEC e seguire i sistemi da essi usati, se non si vuole turbare tutto il quadro della nostra economia.

Per tale motivo non potendo proporre per ovvie ragioni un emendamento, ho formulato il seguente ordine del giorno, che propongo all'approvazione del Governo e dei colleghi:

« L'8ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 2771 concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti,

considerato che il termine di due anni per l'invecchiamento obbligatorio dell'acquavite di vino è eccessivo ed esiziale al commercio della produzione nazionale,

rilevato tuttavia che l'urgenza dell'approvazione delle modificazioni proposte non consente il rinvio all'altro ramo del Parlamento del disegno di legge citato,

invita il Governo a presentare entro il minor tempo possibile un provvedimento di legge inteso a limitare ad un anno il periodo stabilito per l'indicato invecchiamento ».

L'articolo 9 è così formulato:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

" I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello spedite ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità del prodotto, nonché la gradazione complessiva. L'obbligo dell'indicazione della gra-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

dazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità sino a litri 60

I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e l'estrazione degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, devono essere annotate di volta in volta in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto".

Il terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 è sostituito dal seguente:

"I viticoltori che raccolgono e vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, in luogo del registro di carico e scarico devono tenere una scheda di produzione sulla quale annotano la produzione, distinta per tipo di prodotto, secondo la denuncia di cui all'articolo 21, e di volta in volta l'estrazione dei prodotti dalla cantina. Da tale adempimento sono esentati i viticoltori che vinificano esclusivamente per il consumo familiare anche con uve o mosti acquistati da terzi" ».

L'articolo 10, a sua volta, sostituisce la lettera a) del primo comma dell'articolo 37 del decreto del 1965 come segue:

« a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti ».

Bisogna infatti considerare anche i mosti, che non venivano nominati nel testo precedente.

L'articolo 11 stabilisce:

« Il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

" Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonchè dei prodotti, di cui al se-

condo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici ".

Dopo il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

" Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma ".

Il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

" La raccolta e la trasformazione o sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati all'autorizzazione dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonchè alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ".

Dopo il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

" I prodotti di cui al secondo comma, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anzichè della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1952, n. 1322 " ».

E l'articolo 12, dopo aver sostituito il secondo comma dell'articolo 65 del decreto con una nuova formulazione, aggiunge alla fine dell'articolo stesso il seguente comma:

« In relazione a particolari esigenze dell'esportazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il commercio con l'estero, può stabilire, con pro-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

prio decreto, che il prodotto a denominazione di origine destinato all'esportazione sia contenuto in determinati recipienti ed accompagnato da un certificato che ne garantisca la denominazione ».

Si tratta di una norma necessaria per collegarci commercialmente con l'estero, cioè con tutti quei Paesi che seguono determinate direttive, dalle quali, come ho già detto, non dobbiamo allontanarci se vogliamo rimanere nell'ambito delle consuetudini e degli usi internazionali

L'articolo 13 include tra i responsabili delle frodi anche lo speditore e il trasportatore, innovando completamente, poi, rispetto alla legge precedente, con l'aggiungere all'articolo 74 di essa il seguente comma:

« Il venditore o lo speditore devono accertare la effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonchè gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto ».

L'articolo 14 stabilisce:

« Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

” Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate ” ».

Questo per una necessaria continuità logica.

A sua volta l'articolo 15 così dispone:

« L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

” Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presen-

te decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione ” ».

Gli articoli citati riguardano determinate condizioni alle quali debbono rispondere determinati fini indicati dagli articoli 22 e 23 del decreto, comprendenti tutto il quadro dei divieti di vendita; ed in tal modo tale quadro viene ad essere completato, con maggior garanzia per la genuinità del prodotto.

Infine gli articoli 16 e 17 recitano rispettivamente:

« Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato di diciotto mesi a partire dalla data di scadenza già fissata in detto comma »;

« L'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della presente legge, decorre dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Ho così illustrato molto sinteticamente le disposizioni del disegno di legge, ma non posso concludere questa breve esposizione senza fare cenno a quella che è un'attività di carattere internazionale

La produzione dell'acido acetico, negli altri Paesi del MEC, non deve compromettere l'utilizzazione del nostro aceto di vino. Mi rivolgo pertanto all'onorevole rappresentante del Governo per portare alla sua attenzione l'opportunità di una disposizione tendente a far sì che per la conservazione dei prodotti alimentari sia prescritto l'aceto naturale anzichè acido acetico o altri prodotti sintetici; e a tal fine propongo il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2771 riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

considerata la pesante situazione venutasi a creare negli organismi della CEE, che compromette seriamente gli interessi del-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

l'agricoltura italiana in un momento particolarmente delicato;

rilevato che funzionari governativi italiani, facenti parte del Comitato di esperti agricoli e veterinari che il Consiglio dei ministri della CEE ha incaricato dell'esame preliminare di alcune proposte in materia di conserve di carne, sembrano orientati ad aderire agli indirizzi voluti da altri stati membri del MEC;

invita il Governo a dare decise, concrete e tassative disposizioni atte a respingere proposte intese ad utilizzare l'acido acetico e prodotti di sintesi in sostituzione dell'aceto di fermentazione nella conservazione dei prodotti alimentari »

Concludo pregando i colleghi di voler accogliere il disegno di legge, che rappresenta un ulteriore passo avanti verso la definitiva sistemazione di un settore così importante della nostra economia.

**COMPAGNONI.** Vorrei sapere qual è il significato dell'ultimo comma dell'articolo 6, e che cosa intendeva più precisamente il relatore a proposito dell'articolo 8.

**CARELLI, relatore.** Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 6, l'innovazione consiste nel divieto di porre in vendita o mettere altrimenti in commercio nonchè di somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini non rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto del 1965, e cioè aventi una gradazione alcolica inferiore a quella normale. Il vino per uso familiare non deve però rispondere alle suddette caratteristiche. È tutto qui.

Quanto all'articolo 8, il mio ordine del giorno tende ad ottenere la riduzione del periodo d'invecchiamento richiesto per il *brandy*.

**COMPAGNONI.** Dirò allora brevemente che il giudizio del nostro Gruppo sul disegno di legge è complessivamente positivo. Si tratta infatti di apportare alcune precisazioni al decreto n. 162 del 1965 e, per altri aspetti, alcune integrazioni a quelle norme; e noi riteniamo che ciò sia neces-

sario per adattare alla realtà delle nostre campagne, in modo che siano più rispondenti ad alcune esigenze che sono state espresse dai produttori vinicoli, anche alla luce dell'applicazione del decreto stesso.

D'altra parte, con tale decreto noi ci siamo trovati di fronte a disposizioni complesse e, per molti aspetti, innovative nella regolamentazione del settore. Ora, per quanto ci riguarda, noi avevamo avanzato — pur nel giudizio positivo espresso durante la discussione del disegno di legge delega — non poche riserve perchè, come i colleghi ricordano, vi era stato un esame molto approfondito del disegno di legge per disciplinare il settore vinicolo, quando improvvisamente giunse la proposta di una legge delega, che fu approvata dalla maggioranza. La giustificazione che allora si portò fu quella della necessità di guadagnare tempo, ma in effetti tale tempo non fu guadagnato. Ad ogni modo, le riserve da noi avanzate furono riconosciute valide anche dalla Commissione parlamentare incaricata del parere, e si giunse quindi all'elaborazione della legge delega, come del resto mi sembra abbia riconosciuto anche il collega Carelli.

Ora con il disegno di legge si tratta non di mettere in discussione i principi fondamentali sanciti in quel decreto, bensì di rendere più efficaci le norme in esso contenute. Noi abbiamo del resto anche ribadito nel disegno di legge n. 2181, che fu presentato da alcuni senatori del Gruppo comunista e che venne poi unificato alla Camera con altri provvedimenti, la necessità di modificare il decreto del 1965: quella in esame è la terza o la quarta modifica che ad esso apportiamo, e non è escluso che ve ne saranno delle altre. Quindi il nostro voto positivo, come dicevo, è motivato dall'opportunità di precisare meglio alcuni punti del decreto.

In primo luogo, il divieto di somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini richiederebbe, a nostro parere, una migliore precisazione. Perchè non si potrebbe somministrare ai propri dipendenti del vino che, anzichè dieci gradi e mezzo, ne abbia soltanto dieci? Non vorrei che, ponendo l'obbligo di somministrare vini che abbiano determinati requisiti, si finisca col non

dare più niente ai dipendenti. Non vorrei cioè che si stabilissero norme così rigide che alla fine possano rivelarsi controproducenti per gli stessi lavoratori, che in questa occasione si vogliono difendere. Tanto più che, trattandosi di somministrazione di vino ai dipendenti, non si tratta di sofisticazione a danno dei consumatori. Non sono in grado in questo momento di fare delle proposte alternative, ma la norma, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati, mi convince poco.

Per il resto, anche se alcune disposizioni potevano essere redatte in modo più chiaro, noi riteniamo questo testo nel complesso migliorativo del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e quindi esprimiamo voto favorevole al disegno di legge.

Concordiamo in particolare sul contenuto dell'articolo 5, anche perchè l'esigenza di vietare la detenzione di anidride carbonica era già stata da noi espressa in occasione della discussione della legge delega. Allora i nostri concetti non furono presi in considerazione dal Governo e dalla maggioranza ed oggi il fatto che siano stati accolti in quest'articolo del disegno di legge è una cosa che ci fa piacere perchè si riconosce, sia pure con un certo ritardo, la fondatezza di una nostra proposta.

Dichiaro di concordare anche con l'ordine del giorno del relatore inteso a limitare ad un anno il periodo minimo d'invecchiamento dell'acquavite di vino, che invece è fissato in due anni all'articolo 8, nonchè con gli argomenti che lo stesso senatore Carelli ha portato a giustificazione di detto ordine del giorno.

Sono poi soprattutto d'accordo sull'ultima parte dell'articolo 9 del disegno di legge, il quale prevede a favore dei piccoli produttori alcune agevolazioni intese ad alleggerire, sia pure in parte, tutti quegli obblighi e quegli oneri di carattere burocratico che risultano particolarmente pesanti per detta categoria. I piccoli produttori, infatti, incontrano non poche difficoltà ad ottemperare ai vari adempimenti loro imposti. Io ritengo, anzi, che si sarebbe potuto estendere maggiormente questo beneficio a favore

dei piccoli produttori, escludendoli completamente dall'osservanza di obblighi burocratici.

Per finire, desidero dire qualche parola a proposito dell'ordine del giorno che ho già presentato alla Presidenza e che porta anche le firme del senatore Carelli e del senatore Santarelli. Esso è così formulato:

« L'8ª Commissione permanente del Senato, rilevata l'importanza che assume la vendita diretta del vino da parte del produttore al consumatore, soprattutto nei centri di produzione vicini alle grandi città;

considerato che tale consuetudine, come nel caso dei Castelli romani, è molto diffusa ed assume proporzioni rilevanti dal punto di vista turistico, oltre che economico;

rilevato che il pagamento dell'IGE crea non poche difficoltà allo sviluppo di tale attività commerciale, anche per il fatto che la stessa si svolge quasi esclusivamente durante i giorni festivi;

fa voti perchè il Governo esamini l'opportunità di un provvedimento che preveda l'esclusione dal pagamento dell'IGE sul vino nei casi in cui si verificano gli acquisti nelle zone di produzione per quantitativi inferiori a 50 litri; oppure l'istituzione di un sistema di pagamento della predetta imposta sulla base di un bollettario da consegnare ai produttori che ne facciano richiesta per il rilascio di ricevute di accompagnamento del vino venduto, in modo da effettuare controlli periodici, per la riscossione dell'imposta in base ai quantitativi ceduti ».

Con quest'ordine del giorno noi chiediamo praticamente di facilitare tutte le forme di vendita diretta del vino dal produttore al consumatore. In molte zone del nostro Paese, soprattutto nei grandi centri di consumo, è ormai diffusa tra i consumatori la consuetudine di recarsi nella campagna vicina per acquistare direttamente dai produttori determinati quantitativi di vino. Questo fenomeno si verifica, per esempio, nei Castelli romani, ma anche altrove, e contribuisce non solo allo sviluppo della commercializzazione diretta dei prodotti agricoli tra produttori e consumatori ma porta anche



8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

un certo incremento al turismo e ad altre forme di sviluppo economico.

Il motivo che complica e rende difficile lo sviluppo di queste vendite dirette è il pagamento dell'IGE, soprattutto perchè tali vendite in gran parte si verificano durante le giornate festive, durante le gite. Noi nell'ordine del giorno invitiamo perciò il Governo ad esaminare l'opportunità di escludere completamente dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata queste vendite, che avvengono ad un livello tale da non giustificare, a nostro parere, un'imposizione fiscale; o quanto meno, in via subordinata, se ciò non dovesse essere possibile, ad esaminare la possibilità di disporre per il pagamento dell'IGE una regolamentazione che non faccia obbligo al produttore di andare ogni giorno a richiedere la bolletta di accompagnamento per i piccoli quantitativi di vino venduti direttamente ai consumatori: infatti le formalità burocratiche ostacolano grandemente questo tipo di vendita. Riteniamo quindi possibile, ed utile, una forma di abbonamento all'IGE attraverso una specie di bollettario, dal quale il produttore che ne faccia richiesta possa staccare una ricevuta madre da consegnare a chi acquista, per esempio, quantitativi di vino inferiori a 50 litri e sul quale poi gli uffici fiscali potrebbero effettuare periodici controlli per vedere quali e quanti quantitativi di vino nel frattempo siano stati ceduti dal produttore calcolando quindi la relativa imposta. Noi riteniamo che il Governo possa adottare un'iniziativa del genere per andare incontro, così, alle esigenze dei produttori, che ricavano a volte vantaggi notevoli da queste vendite dirette.

Perchè rivolgiamo tale invito al Governo e non realizziamo direttamente quest'obiettivo attraverso un'iniziativa parlamentare? Perchè gli ostacoli da superare in questa materia sono tanti e tali da far ritenere più efficace un'iniziativa del Governo per far giungere in porto una proposta di questo genere.

**A T T A G U I L E** Vorrei sapere se è stato sentito il parere della Commissione per la sanità in merito all'articolo 6, che tratta anche del contenuto di alcole metili-

co, il quale possiede una certa tossicità e quindi potrebbe risultare dannoso alla salute pubblica. La salvaguardia di questa dovrebbe venire considerata prima di tutti gli altri interessi. Il provvedimento, che viene esaminato in fretta giacchè siamo alla fine della legislatura ma sul quale presso la Camera dei deputati sono stati mossi rilievi, perlomeno non dovrebbe arrecare pregiudizio alla salute pubblica.

**P R E S I D E N T E**. L'11ª Commissione permanente ha già fatto pervenire il suo parere, nel quale comunica di non aver nulla da osservare in merito al disegno di legge.

**G R I M A L D I**. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sull'articolo 9 in particolare, data l'impossibilità di apportare modificazioni al testo del disegno di legge. Questo, infatti, fu presentato alla Camera dei deputati nell'ormai lontano 23 settembre 1966 ma è portato al nostro esame proprio negli ultimissimi giorni della legislatura per un'approvazione frettolosa, per cui ci troviamo nella condizione di non poter proporre alcuni necessari emendamenti.

L'articolo 9 del disegno di legge verrebbe a modificare il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che regola la produzione e l'estrazione del vino dalle cantine. Nell'espressione « cantina » indubbiamente è compreso ogni locale che serva allo scopo, anche quello che normalmente in gergo commerciale è chiamato deposito o magazzino all'ingrosso, in cui viene posto il prodotto già confezionato secondo le norme di legge. In realtà però il magazzino all'ingrosso non avrebbe nulla a che fare con la cantina vera e propria, intesa cioè — secondo la concezione classica — come luogo destinato alla conservazione del vino. Però il disegno di legge non fa alcuna distinzione e quindi le disposizioni dello articolo 9 si riferiscono anche ai magazzini all'ingrosso, dove sono raccolte bottiglie di vino già confezionate ed etichettate, pronte per essere vendute ai commercianti al dettaglio. Ora le inosservanze all'articolo 35 del decreto presidenziale sono punite dal-

l'articolo 102 del decreto stesso con misure piuttosto gravi, cioè con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni; e la casistica di ogni giorno ci dice che nelle zone dove non esistono grosse aziende produttrici di vino, per esempio Acireale, gli addetti agli uffici di controllo, non potendo fare i sopralluoghi in grandi stabilimenti perchè non esistono, vanno rivolgendo la loro attenzione ed elevando contravvenzioni a tutti i piccoli esercizi, che hanno soltanto alcune centinaia di bottiglie confezionate.

Ma c'è di peggio: all'articolo 14 del disegno di legge in esame è previsto un aggravamento della sanzione che era già disposta nell'articolo 106 della vecchia legge, perchè si stabilisce che per le infrazioni che comportano una pena detentiva o pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000, ovvero una pena pecuniaria proporzionale, si procede al ritiro o alla sospensione della licenza, fino ad un anno, da parte dell'autorità che l'ha rilasciata. Questa norma va bene per gli stabilimenti e le cantine d'invecchiamento annesse agli stessi stabilimenti, ma non per i depositi di vendita all'ingrosso, spesso modesti, che se fanno, per esempio, in serata la registrazione generale del movimento della giornata (e non per ciascuna partita di vino, come dispone l'articolo 35 del decreto presidenziale) si vedono elevare una contravvenzione da 200.000 a 5 milioni di lire e ritirare la licenza. Ora ritengo che sia un'ingiustizia comminare la stessa pena sia ai depositi per la vendita all'ingrosso che ai grandi complessi industriali. Le sanzioni devono essere proporzionate: infatti è inconcepibile che dalle cantine di invecchiamento degli stabilimenti industriali sia estratta una partita di vino senza che avvenga la registrazione del movimento, ma per i magazzini di vendita all'ingrosso si deve usare un altro trattamento.

Come ho già detto non è possibile proporre emendamenti al disegno di legge nella situazione in cui ci troviamo; però vorrei pregare i colleghi della Commissione, se condividono il mio punto di vista, di invitare insieme a me il Governo ad esaminare la possibilità di intervenire, in sede di attuazione della legge, sulle questioni che ho

trattato, diramando istruzioni agli uffici affinché non trattino i magazzini all'ingrosso alla stessa stregua dei grandi complessi industriali. Per questi ultimi l'evasione della norma può significare l'estrazione di intere cisterne di vino destinato a chissà quali lavorazioni illecite, ma nei magazzini all'ingrosso vi sono bottiglie etichettate pronte per l'uso, che i produttori lasciano in deposito al grossista perchè questi possa esplicitare la sua attività di rifornimento dei dettaglianti.

Condivido le osservazioni fatte dal collega Compagnoni circa l'opportunità di facilitare al massimo la vendita diretta del vino dai produttori ai consumatori per avvicinare il consumo alla produzione, giacchè questo è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo.

**ACTISPERINETTI.** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io non sono un viticoltore ma solo un consumatore discreto di vino; comunque, come ingegnere, nel corso della mia attività professionale ho dovuto anche occuparmi della costruzione di una cantina, o meglio di un edificio enologico, e quindi mi sono reso conto delle esigenze dei viticoltori, soprattutto dei piccoli viticoltori, che qui sono state espresse. Faccio quindi mie le osservazioni del collega Compagnoni in merito all'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge, che vieta di somministrare del vino di bassa gradazione alcolica ai propri dipendenti. Franca-mente, questa è una norma che non riesco a capire, perchè la somministrazione del vino ai propri dipendenti rappresenta ormai un uso generalizzato. Sarebbe opportuno un emendamento, ma si è detto che non possiamo modificare il disegno di legge perchè non potrebbe poi essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento entro la fine della legislatura e quindi il danno per i viticoltori sarebbe maggiore.

Il provvedimento, infatti, contiene delle facilitazioni, sulle quali io sono pienamente d'accordo, giacchè i viticoltori lamentano una certa pesantezza delle norme che li riguardano.

Condivido poi l'opportunità dell'ordine del giorno del senatore Carelli relativo all'aceto di vino, che interessa profondamente le nostre abitudini di consumo: noi abbiamo molta simpatia per l'aceto naturale, i cui effetti nel consumo familiare sono stati sempre buoni.

Qualche preoccupazione mi deriva dall'articolo 12 del disegno di legge, per il quale può essere consentita la preparazione e la confezione di prodotti destinati all'esportazione in difformità dalle norme stabilite per il mercato interno: infatti non vorrei che attraverso questa disposizione fosse offerta la possibilità di disattendere le norme del mercato interno, soprattutto in ordine all'annoso problema che riguarda la regione piemontese, dove molto vino non ha una gradazione forte, e quindi il piccolo agricoltore non riesce a concepire la proibizione assoluta di usare lo zucchero per ovviare all'inconveniente.

Non aggiungo altro. Attendo assicurazioni tranquillizzanti dal relatore o dal rappresentante del Governo ed annuncio che voterò a favore del disegno di legge.

SANTARELLI. Vorrei sollecitare una risposta dell'onorevole relatore su alcuni punti che a me non sembrano chiari.

Circa l'articolo 6, le uve prodotte nelle nostre pianure irrigue non possono dare un vino superiore ai 10-11 gradi, e quindi i contadini che in occasione dello scambio di opere (che da noi è molto diffuso) danno al trattorista o a chi si reca ad aiutarli per qualche giornata del vino che non raggiunge la gradazione stabilita di 11 gradi vanno incontro a gravi pene; a meno che non si ammetta che questi contadini possano mettere lo zucchero nei mosti o non si voglia costringerli ad andare a comprare il vino che devono somministrare a chi va ad aiutarli. Qui si corre il rischio di far rimanere nelle maglie della legge soprattutto i piccoli coltivatori. Sono d'accordo che bisogna somministrare del buon vino, come dice il senatore Carelli, però da noi è buono anche il vino di 10 gradi.

PRESIDENTE. Il divieto sancito all'articolo 6 riguarda i casi in cui ci

siano dei dipendenti ai quali si deve somministrare il vino in base ad obblighi contrattuali, non anche i casi in cui si abbia un semplice scambio di opere. Questi ultimi, a mio avviso, sono esclusi dal divieto in questione. Coloro che si prestano per uno scambio di opere non sono dei dipendenti.

SANTARELLI. Da noi ci sono dei contadini che fanno i braccianti in modo saltuario ricevendo una remunerazione, e quindi, su questo punto sarebbe opportuna una precisazione.

Circa l'articolo 8 del disegno di legge, mi sembra che faremmo un grosso regalo alle grandi case produttrici di *brandy* stabilendo che bastano soltanto due anni d'invecchiamento per mettere in commercio l'acquavite di vino.

Quanto all'articolo 9, la bolletta di accompagnamento — che dovrebbe riguardare soltanto la produzione del vino — viene imposta anche al mezzadro che, dovendo cambiare fondo o casa colonica, trasporta da una località ad un'altra il vino che ha ricevuto come compenso. Per quanto riguarda poi l'ultimo comma dello stesso articolo, dove si dice che sono esentati dal tenere la scheda di produzione e dagli adempimenti relativi i viticoltori che vinificano esclusivamente per il consumo familiare, vorrei che mi si spiegasse cosa si intende per « consumo familiare ». Una volta per questo si intendeva un litro al giorno per persona, ma bisogna che ciò sia precisato meglio; altrimenti qualcuno, ritenendo trattarsi nel suo caso di consumo familiare, potrebbe evitare di riempire la scheda e trovarsi un bel giorno colpito dalle sanzioni previste dalla legge.

TORTORA. Il consumo familiare è dato da una media statistica che considera il consumo *pro capite*.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La questione potrà essere oggetto di una direttiva di carattere ministeriale.

SANTARELLI. Per quanto riguarda lo zucchero, per la circolazione del quale in tutto il territorio dello Stato è pre-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

vista dall'articolo 13 la bolletta di accompagnamento quando si tratti di quantità superiore a 25 chilogrammi, il viticoltore che ne acquisti 24 chili per volta può fare il vino che vuole.

Altre mie perplessità concernono le pene che vengono stabilite nel disegno di legge e alle quali sono sottoposti anche i braccianti e i mezzadri che non riempiano la scheda di produzione. Se il relatore potesse, nella sua risposta, dare dei chiarimenti sui punti che ho indicato, gliene sarei molto grato.

**R O V E R E .** Non voglio soffermarmi su tutto quello che è stato già detto circa le difficoltà che si oppongono alla presentazione e all'approvazione di emendamenti al disegno di legge per il fatto che siamo in fine di legislatura; però non posso non rilevare che il provvedimento è stato presentato alla Camera dei deputati nel 1966, cioè ben due anni fa, e arriva al nostro esame solo oggi, direi agli ultimi minuti della legislatura, per poter essere approvato praticamente a scatola chiusa, senza che si possa apportarvi alcuna modifica.

Ad ogni modo do lettura degli emendamenti all'articolo 3 che avrei predisposto:

Nel secondo comma sostituire le parole: « e l'indicazione del periodo di tempo in cui il trasporto stesso viene effettuato » con le altre: « e l'ora esatta di partenza del mezzo stesso dallo stabilimento o dal deposito »;

sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il venditore o lo speditore devono accertare l'effettiva identità del trasportatore nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto. Il trasportatore deve consegnare la merce esclusivamente ed in ogni caso al destinatario e all'indirizzo indicato in bolletta; se il destinatario dovesse risultare sconosciuto all'indirizzo indicato, il trasportatore è obbligato a non effettuare la consegna ad altri nominativi e indirizzi, ma a rimettere la merce a disposizione del venditore o dello speditore affinché questi provveda a munirla di altra regolare bolletta con le esatte indicazioni »;

aggiungere il seguente comma:

« L'emissione della bolletta di accompagnamento non è necessaria per la circolazione dello zucchero greggio destinato alla raffinazione e del melasso qualora i prodotti di cui si tratta siano scortati da documenti emessi dall'Amministrazione finanziaria ».

Nella formulazione dell'articolo non si è tenuto conto del fatto che il venditore è effettivamente in grado di conoscere soltanto l'ora di partenza del mezzo di trasporto e non quello di arrivo, quindi non può indicare il periodo di tempo necessario al trasporto. Questo dipende da un cumulo di fattori che non possono, in molti casi, essere preventivamente calcolati, come, ad esempio, il grado di transitabilità delle strade, le abitudini dell'autista, così via. Inoltre neppure l'indicazione del giorno della consegna è possibile: ad esempio, quando il trasporto avvenga a mezzo ferroviario o tramite azienda di autotrasporti. Infatti il vettore che diviene in ogni caso possessore della merce presa in consegna può liberamente modificare, senza darne alcun preavviso o alcuna giustificazione ed in qualsiasi momento, l'itinerario da percorrere; il che condiziona ovviamente il periodo di tempo che il trasporto richiede per raggiungere il destinatario.

È questo che suggerisce a nostro modo di vedere la modifica del provvedimento nel senso da noi indicato; e anche su questo punto attendo qualche parola dal relatore.

**T O R T O R A .** Mi limito a raccomandare al Governo che nelle norme di attuazione tenga presenti le osservazioni — soprattutto di ordine pratico — avanzate da coloro i quali sono intervenuti, e in primo luogo dal relatore.

Ad ogni modo il provvedimento ha senz'altro un valore positivo nell'economia del nostro Paese, ed è in questo senso che esprimeremo voto favorevole.

**C A R E L L I , relatore.** Non credo di poter chiarire tutti i dubbi avanzati, ma mi rendo conto che alcune delle osservazioni

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

fatte possono basarsi su considerazioni logiche. Debbo comunque rilevare come tutti i colleghi siano concordi sull'opportunità di approvare il provvedimento, salvo l'invito al Governo di volere per il futuro esaminare quelle modifiche che l'esperienza consiglia.

L'osservazione più importante è quella avanzata dal collega Compagnoni circa la fornitura ai dipendenti di vino non rispondente alle caratteristiche indicate nel decreto del 1965. Ora, come ha fatto presente con molto acume il Presidente, l'articolo si riferisce ad obblighi derivanti da contratto, non a prestazioni amichevoli in cui un amico fornisca all'altro il suo prodotto; quindi il dipendente riceve a pagamento della propria opera un prodotto in natura, ed è logico che questo perchè possa essere commerciabile deve rispondere a determinate caratteristiche.

Ora, quando si tratta di scambio di opera e non c'è quindi un rapporto di dipendenza ma un rapporto di cortesia, il caso rientra nell'ambito della produzione familiare. Allora è logico che uno dia il vino che ha; non può dare quello che non ha. Sarebbe ridicolo che ad un certo momento intervenisse un tutore dell'ordine a colpire con una sanzione il produttore perchè ha offerto ad un amico il suo prodotto, che ha solo 8 o 9 gradi invece di 10. Questo è nell'interpretazione logica della norma. Quando invece il rapporto di lavoro viene stabilito giuridicamente, al prestatore d'opera dev'essere fornito, così come gli si dà danaro buono, anche un prodotto non inferiore alla gradazione alcolica stabilita, cioè un vino di 11 gradi. Credo che la risposta possa essere soddisfacente; comunque, non sarebbe male precisare che si intende per produzione familiare anche quella che vien data all'amico o ad un gruppo di lavoratori che siano legati al produttore non da un contratto particolare ma solo da un rapporto di cortesia durante certi lavori.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe raccomandare al Governo di chiarire che l'obbligo di somministrare del vino con una gradazione non inferiore a quella stabilita

sorge solo quando esiste un contratto, magari scritto, che preveda come controprestazione, fra l'altro, anche la somministrazione di vino. Come abbiamo detto, la somministrazione di vino con quelle determinate caratteristiche deve avvenire quando c'è un obbligo contrattuale, il quale invece non esiste quando si tratta di braccianti che aiutino il produttore e che non sono dipendenti nel senso stretto della parola.

C A R E L L I , *relatore*. Concordo con l'onorevole Presidente

Ci sono poi altre questioni. Il senatore Compagnoni ha domandato se occorre la bolletta di accompagnamento nello scambio di colonia: non essendo in questo caso la produzione destinata alla vendita, la bolletta di accompagnamento non dovrebbe essere necessaria. Nel cambio di colonia si ha il trasferimento da un posto all'altro dell'abitazione del produttore, della quale fa parte anche il vino prodotto, che conserva questa sua caratteristica anche lungo la strada percorsa durante il trasporto da una colonia all'altra. D'altra parte, nulla vieta di comunicare all'autorità competente il trasporto di una determinata quantità di vino in tali casi. Comunque, non è un problema insolubile questo, senatore Santarelli, e potrà essere risolto in occasione di una revisione generale di queste norme, secondo quanto l'esperienza consiglierà dopo che il provvedimento avrà esplicato i suoi effetti per un certo periodo.

Il senatore Santarelli ha anche affermato che in alcuni casi sono state elevate contravvenzioni per centinaia di migliaia di lire, ma io penso che non si possa accettare il concetto che l'intervento dell'autorità sia esplicito in forma tirannica. Il tutore dell'ordine non è un sergente di ferro, nè, naturalmente, il legislatore può stabilire una casistica interminabile. Il criterio che i tutori dell'ordine dovranno tener presente è quello commerciale: quando non si tratta di un'operazione commerciale ma soltanto di uno spostamento del prodotto, non vanno elevate contravvenzioni per mancanza di bolletta di accompagnamento. Comunque, di fronte all'eventualità di una applicazio-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

ne alterata di norme che non dovrebbero essere vessatorie per il cittadino, il Ministero potrebbe stabilire che in questi casi particolarissimi la bolletta di accompagnamento venga sostituita da una comunicazione di trasferimento del prodotto.

Per quanto riguarda l'esportazione, noi possiamo esportare il prodotto anche in recipienti diversi da quelli stabiliti dalla legge, in rapporto alle esigenze della nazione che importa. Quindi, la questione è limitata soltanto a questo aspetto. Certo che il problema dell'uso dello zucchero va esaminato a fondo, perchè la Francia e la Germania, al contrario dell'Italia, permettono l'impiego dello zucchero nei vini. Noi esportiamo il prodotto così com'è, ma sarà bene prevedere, nelle stagioni calamitose in cui il prodotto non assume le caratteristiche volute, la possibilità di un'integrazione per aumentarne la gradazione alcoolica. Questo potrebbe essere un orientamento: l'uso dello zucchero potrebbe essere anche ammesso, qualora fosse oculatamente controllato e dosato secondo norme pratiche e precise. In tutti i modi sono dell'avviso che il problema, che è stato posto in evidenza dal senatore Actis Perinetti e che sottopongo alla attenzione del Governo, dovrà essere esaminato ed affrontato alla luce di quanto viene attuato negli altri Stati membri del MEC in questo momento in cui la situazione concorrenziale assume un aspetto ogni giorno più pesante.

Per quanto poi concerne il consumo familiare, si può anche essere grandi bevitori o stabilire il bisogno familiare in rapporto a tutta la propria parentela; ma, nella interpretazione corretta, per « consumo familiare » si intende la quantità di prodotto normalmente usata nell'ambito della propria famiglia. Per uso familiare non si potranno naturalmente produrre enormi quantitativi: la consuetudine dice che ai fini del consumo familiare si possono considerare 5-6 ettolitri per ogni componente della famiglia, arrivando anche a 10 ettolitri *pro capite* se la capienza della cantina lo permette. Quindi, è difficile almeno a mio avviso, stabilire una norma che determini l'entità del consumo familiare: non si può dire che il sena-

tore Carelli o il senatore Santarelli consumino individualmente venti ettolitri o un solo ettolitro: tutto può essere, perchè qualcuno può considerare anche il prodotto consumato dai parenti quando vanno a trovarlo, ma secondo me il concetto di consumo familiare è dato dall'uso e dalla consuetudine.

Il senatore Tortora nel suo intervento si è associato a quanto era stato detto dagli altri colleghi ed ha rivolto all'onorevole rappresentante del Governo specifico invito a voler tener conto, nell'emanazione delle norme di attuazione, di tutte le osservazioni degli oratori intervenuti nel dibattito. Io concordo pienamente.

Al senatore Rovere rivolgo l'invito di trasformare gli emendamenti che ha presentato, anche se validi secondo un certo criterio, in ordini del giorno. Quanto previsto in detti emendamenti potrà venire attuato allorchè i colleghi che ci sostituiranno nella quinta legislatura provvederanno al riordinamento generale di tutta l'attività legislativa che noi abbiamo svolto. In questo senso, naturalmente, posso essere d'accordo sui concetti espressi dal senatore Rovere.

R O V E R E Sono d'accordo. Accetto l'invito del relatore a trasformare i miei emendamenti nel seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2771 relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, invita il Governo a considerare l'opportunità di disporre che nell'applicazione dell'articolo 13, la bolletta di accompagnamento rechi l'indicazione dell'ora esatta di partenza del mezzo dallo stabilimento o dal deposito;

invita altresì il Governo a tener presente l'opportunità che il venditore o lo speditore accertino l'effettiva identità del trasportatore nonchè gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il trasportatore consegni la merce esclusivamente ed in ogni caso al destinatario e all'indirizzo indicato

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

in bolletta. Qualora il destinatario dovesse risultare sconosciuto all'indirizzo indicato, il trasportatore dovrebbe essere obbligato a non effettuare la consegna ad altri nominativi o indirizzi, ma a rimettere la merce a disposizione del venditore o dello spediteore affinché questi provveda a munirla di altra regolare bolletta con le esatte indicazioni.

La Commissione infine fa voti affinché il Governo disponga che l'emissione delle bollette di accompagnamento non sia necessaria per la circolazione dello zucchero greggio destinato alla raffinazione e del melasso qualora i prodotti di cui si tratta siano scortati da documenti emessi dall'amministrazione finanziaria ».

**A N T O N I O Z Z I**, *So:tosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si compiace della sensibilità particolare dimostrata anche dalla Commissione agricoltura del Senato verso il problema relativo all'esigenza di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. La discussione è stata ampia e approfondita anche sotto il profilo tecnico.

Il Governo si esprime a favore del disegno di legge, anche se non manca di notare — come è stato peraltro già rilevato nel corso del dibattito — che sarebbe stato opportuno che la discussione alla Camera avesse proceduto più sollecitamente per consentirci di approfondire in questa sede alcuni aspetti, in modo da adottare soluzioni attentamente vagliate e più rispondenti a determinate esigenze.

Un'altra considerazione da fare è che il presente disegno di legge costituisce un'ulteriore proposta di modifica e di integrazione del decreto presidenziale citato: sarebbe opportuno evitare tanti ritocchi così di frequente, anche perchè questi determinano assoluta incertezza e in coloro che debbono rispettare certe norme e in coloro che debbono farle rispettare. Così vi è sempre l'ansia e la speranza o la preoccupazione — a seconda della parte da cui si guardino le cose — che possa intervenire entro tre-sei mesi un nuovo provvedimento che ritoc-

chi e modifichi certe disposizioni, e quindi si finisce col non poter più avere un adeguato ordinamento delle norme che servono a regolare un importante settore come quello di cui oggi ci occupiamo. Perciò vorrei esprimere l'auspicio che se in futuro si dovrà rivedere questa materia, la si riveda integralmente, dopo però che si sia avuto un certo periodo di tranquillità nell'applicazione delle norme emanate.

Desidero assicurare il relatore e tutti gli altri onorevoli senatori che i numerosi argomenti esposti a sostegno o ad integrazione di quanto è contenuto negli articoli del disegno di legge saranno oggetto di un approfondito ed attento esame da parte del Governo e delle Amministrazioni che avranno la responsabilità di applicare il provvedimento, affinché la sua attuazione possa rispondere nel modo migliore possibile alle indicazioni del Parlamento.

Per quanto si riferisce ad alcuni rilievi qui espressi, assicuro che in sede di applicazione del provvedimento il Ministero terrà conto di quanto è stato detto e provvederà con l'emanazione di circolari ed altre istruzioni.

Circa gli ordini del giorno presentati, compreso quello derivante dalla trasformazione degli emendamenti proposti dal senatore Rovere, dato il loro contenuto di carattere tecnico, il quale va coordinato con le norme del presente provvedimento e di altre leggi, non posso accettarli che come raccomandazione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto, carat-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

terizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonchè confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, la preparazione di "spumanti naturali" mediante l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9 gradi, purchè essi provengano esclusivamente da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti ».

(È approvato)

#### Art. 2.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

« L'azoto puro può essere detenuto negli stabilimenti e può essere adoperato come coadiuvante di lavorazione a condizione che nel prodotto finito destinato al consumo non ne residuino più di 0,05 grammi per litro.

Le miscele di azoto e di anidride carbonica sono considerate anidride carbonica ai fini della presente legge.

In deroga a quanto sopra è consentita, negli impianti di recupero dell'azoto esistenti in stabilimenti produttori di spumanti naturali, la presenza di miscele di azoto con anidride carbonica proveniente dalla fermentazione naturale del vino spumante, contenenti non più del 15 per cento di anidride carbonica ».

(È approvato).

#### Art. 3.

La licenza di cui all'articolo 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è valida per tre anni.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'articolo 2 è vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72 ».

(È approvato)

#### Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione " anidride carbonica derivante da fermentazione " ».

(È approvato).

#### Art. 6.

La lettera h) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« h) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala,



i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi; ».

La lettera *i*) del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *i*) contenenti alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,25 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, e cioè alcole svolto e da svolgere ».

La prima alinea del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonchè somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini: ».

(È approvato).

#### Art. 7.

Dopo la lettera *e*) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente alinea:

« *EC*) capacità litri 1 al livello di riempimento di centimetri 4,5 sotto il raso bocca; ».

(È approvato).

#### Art. 8.

All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« L'acquavite di vino può essere posta in commercio con la denominazione *brandy* soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello spedite ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità del prodotto, nonchè la gradazione complessiva. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità sino a litri 60.

I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e l'estrazione degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, devono essere annotate di volta in volta in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto ».

Il terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I viticoltori che raccolgono e vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, in luogo del registro di carico e scarico devono tenere una scheda di produzione sulla quale annotano la produzione, distinta per tipo di prodotto, secondo la denuncia di cui all'articolo 21, e di volta in volta l'estrazione dei prodotti dalla cantina. Da tale adempimento sono esentati i viticoltori che vinificano esclusi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

vamente per il consumo familiare anche con uve o mosti acquistati da terzi ».

(È approvato).

#### Art. 10.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *a*) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti ».

(È approvato)

#### Art. 11.

Il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonchè dei prodotti, di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici ».

Dopo il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma ».

Il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La raccolta e la trasformazione o sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati all'autorizzazione dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo,

nonchè alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Dopo il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« I prodotti di cui al secondo comma, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anzichè della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1952, n. 1322 ».

(È approvato)

#### Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È però in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformità delle norme stabilite per il mercato interno ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« In relazione a particolari esigenze della esportazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il commercio con l'estero, può stabilire, con proprio decreto, che il prodotto a denominazione di origine destinato alla esportazione sia contenuto in determinati recipienti ed accompagnato da un certificato che ne garantisca la denominazione ».

(È approvato).

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

## Art. 13.

I primi due commi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore, o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio.

Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore o dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, la quantità di prodotto trasportato e l'indicazione del periodo di tempo in cui il trasporto stesso viene effettuato.

Il venditore o lo speditore devono accertare la effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto ».

(È approvato)

## Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate ».

(È approvato).

## Art. 15.

L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presente decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione ».

(È approvato)

## Art. 16.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato di diciotto mesi a partire dalla data di scadenza già fissata in detto comma.

(È approvato).

## Art. 17.

L'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della presente legge, decorre dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Poichè i presentatori degli ordini del giorno non insistono per la votazione, s'intende che questi — così come il rappresentante del Governo ha dichiarato — sono accolti come raccomandazione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato)

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tiberi e Bartolomei: « Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge**

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

**integrativa 15 settembre 1964, n. 765 » (2530-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tiberi e Bartolomei: « Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**T O R T O R A ,** *relatore.* Onorevoli colleghi, mi limiterò ad indicare le modifiche che sono state apportate al disegno di legge dai nostri colleghi della Camera dei deputati.

Essi hanno in parte mutato la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, prevista all'articolo 5 del disegno di legge, emendando il testo alle lettere *b*), *c*) e *d*). Alla lettera *b*) invece di tre vice presidenti scelti in tre terne proposte dal Consiglio di amministrazione, sono stati indicati due vice presidenti scelti in due terne; alla lettera *c*), che prevedeva un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, è stato introdotto il termine « rappresentante » al posto di quello « funzionario » ed è stato anche aggiunto un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; alla lettera *d*), invece di un solo rappresentante per ciascuna delle categorie degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei mezzadri, ne sono stati previsti quattro per ognuna delle predette categorie, ed è stato aggiunto che devono essere scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente (nel testo precedente si parlava solo di designazione delle categorie, cioè non era previsto l'intervento dei due Ministeri).

Queste modifiche, naturalmente, si ripercuotono su un altro comma dello stesso articolo 5 ed esattamente su quello che riguarda la composizione della Giunta esecutiva dell'Ente; per cui tale Giunta è ora composta del presidente, dei due vice presidenti (invece che dei tre vice presidenti, come era previsto prima) e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, eletti dal Consiglio di amministrazione.

Ritenendo accettabili tali modifiche invito la Commissione ad approvarle.

**A N T O N I O Z Z I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo concorda con le conclusioni del relatore e si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3 e 4, non modificati dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« È istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo ».

#### Art. 2.

All'articolo 6, primo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole: « di almeno due terzi » sono sostituite dalle altre: « della metà più uno ».

#### Art. 3.

L'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello com-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

preso entro i confini indicati nell'allegato A della presente legge ».

## Art. 4.

L'articolo 2 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operatività dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge.

Sono estese al territorio così classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'Ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530 ».

Do lettura della prima parte dell'articolo 5 fino alla lettera a) compresa non modificata dalla Camera dei deputati:

## Art. 5.

L'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Do lettura delle lettere b), c) e d) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

b) due vice presidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente;

Le metto ai voti.

(Sono approvate).

Do lettura delle restanti lettere e del terzo ultimo comma, non modificati dalla Camera dei deputati:

e) i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

f) i presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

g) i presidenti delle Amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, o un loro delegato;

h) un rappresentante dell'Ente di sviluppo dell'Umbria;

i) un rappresentante dell'Ente di sviluppo di Toscana e Lazio;

l) un rappresentante del Comitato regionale della programmazione economica della Toscana;

m) un rappresentante del Comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

Do lettura del penultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La Giunta esecutiva dell'Ente è composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'Ente, eletti dal Consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do infine lettura dell'ultimo comma, non modificato dalla Camera dei deputati:

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 e degli allegati, non modificati dalla Camera dei deputati.

#### Art. 6.

Gli allegati A e B della legge 15 settembre 1964, n. 765, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

#### ALLEGATO A

#### DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI OPERATIVITA' DELL'ENTE

La linea che circonda il territorio di competenza dell'Ente ha il seguente sviluppo:

Partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in località Monte Falterona (m. 1.654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1.520), Passo Fangac-

ci (m. 1.234), Passo dei Mandrioli (m. 1.133), Passo Rotta dei Cavalli (m. 1.172), Monte Nero (m. 1.234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1.172); di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il Monte della Zucca (m. 1.263), per raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1.037) e quindi, attraverso Monte dei Frati (m. 1.463), raggiunge a Monte Maggiore (m. 1.384) il confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località Il Montaccio (m. 1.072); di qui seguendo sempre il confine interprovinciale Pesaro-Perugia passa per Monte di Gragnano (m. 763), Monte Vergonzana (m. 811), Monte Caibaldini (metri 883), Piano della Serra (m. 1.020), Monte Picognola (m. 972), Monte Forcello (metri 1.085), Monte Prati di Naria (m. 867), Monte Cilio (m. 1.121), ove incontra il confine interprovinciale Pesaro-Ancona.

Da qui, proseguendo sempre lungo il confine interprovinciale Perugia-Ancona, passa nei pressi di Monte della Strega (m. 1.276) e prosegue fino ad incontrare il torrente Sentino da dove seguendo sempre il predetto confine passa nei pressi di Monte La Croce (m. 1.024) e raggiunge Monte lo Spicchio (m. 1.200); da qui volge a sud, seguendo detto confine, toccando Valico di Fossato (m. 733) e quindi Monte Maggio (m. 1.361), sino a Campottone; da qui segue il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso sud attraverso Monte Berella (metri 1.095), Monte Pennino (m. 1.571), Col Fiorito (m. 1.044), Monte Le Macchie (m. 1.039), Monte Tito (m. 1.044), la località Ponte Nuovo, Monte Cavolese (m. 1.493), Monte La Bandita (m. 1.563), Monte Lieto (metri 1.944), Monte Porche (m. 2.233) fino ad incontrare il confine interprovinciale Macerata-Ascoli Piceno.

Da qui proseguendo a sud lungo il confine Perugia-Ascoli Piceno, passa per Monte Argentella (m. 2.200), Quarto S. Lorenzo (metri 2.247), Forca di Presta (m. 1.536), Monte Macchialta (m. 1.751) fino ad incontrare il confine Ascoli-Rieti nei pressi di Monte Serra (m. 1.744). Passando poi per Monte Utero (m. 1.808), Monte Pizzuto (m. 1.904), Monte Trognano (m. 1.002), La Montagnola

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

(m. 1.476), Monte Massa (m. 1.144), Pulcini, va ad incontrare il confine Perugia-Terni a Cima del Carpellone (m. 1.451).

Da qui seguendo il confine delle provincie Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, la Montagnola (m. 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (m. 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

Proseguendo sempre a nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio e prosegue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana nelle cui vicinanze incontra il confine comunale di Chianciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino ad incontrare quello di Torrita di Siena in località « La Torre ».

Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequanda-S. Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

Da qui, con andamento ad ovest segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume Ombrone il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso il Nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Ca-

stelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, la intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano. Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

ALLEGATO B

#### LIMITE DEL COMPENSORIO DI BONIFICA DI 1ª CATEGORIA

La delimitazione del territorio dell'Ente da classificare come comprensorio di bonifica di 1ª categoria, con assimilazione ai territori della Maremma toscana, è rappresentata dal seguente perimetro: partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Poggio Uomo di Sasso (m. 1.212) segue il confine del comune di Castelnuovo di Sopra passando per Varco di Gastra (m. 1.393) fino ad incontrare il confine nord del comune di Loro Ciuffenna in località Poggio del Lupo (m. 1.515). Seguendo detto confine comunale passa per Monte Cocollo (m. 881) e attraversando il territorio del comune di Loro Ciuffenna raggiunge il confine comunale di Terranuova Bracciolini nei pressi di Gropina. Da qui in direzione nord-est arriva a Le Casacce (m. 823) piegando verso sud raggiunge la località Borro e risalendo poi fino a Fonte Archese (m. 849) segue verso sud-est il confine comunale di Talla fino a Monte Capannino (m. 747) punto d'intersezione dei confini comunali di Talla-Castiglioni Fibocchi e Capolona. Da qui seguendo il confine del comune di Talla-Capolona fino a Zenna, passa per la Montanina, Pieve a Socana, e sempre con andamento a nord per Poggio Fallito (m. 720), Riosecco, Poggio Ginestrino, la Docciolina. Da qui raggiunge Sagacciolo e

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

passando per Borgo alla Collina, Tartiglia, Pieve di Romena e Poggio Bellano, Stia arriva a Pratovecchio da dove, con andamento a sud tocca Poggio Tondo (m. 755) Corsignano fino ad incontrare la Statale della Consuma in località Campaldino. Da qui prosegue per Ponte a Poppi e risalendo a nord raggiunge Lierna e il Corniolino, discende ancora a sud costeggiando la Statale Umbro-Casentinese n. 71 passa per Soci e raggiunge Stazione di Bibbiena.

Risale nuovamente a nord fino a Poggio Ventoloso (m. 882) da dove ridiscende a sud toccando Querceto, Terrossola, Montecchio, Pian d'Oci (m. 764) fino a Rassina. Da qui raggiunge il confine del comune di Chitignano che segue fino ad incontrare il confine dei comuni di Caprese Michelangelo e Subbiano. Piegando a sud lungo questo confine tocca Monte Altuccia (m. 1.348), segue poi il confine di Subbiano-Anghiari e Subbiano-Arezzo fino alla Chiassa e passando per Campriano di Sotto, la Casina, Monte Castellaccio (m. 674), Quarantola (m. 398) raggiunge Staggiano.

Scendendo sempre a sud passa per Gigiano che lascia per piegare ad ovest fino a S. Cosimo (m. 600) da dove riportandosi a sud raggiunge Mammi per addentrarsi ad est sotto forma di cuneo fino a toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona. Quindi dopo aver costeggiato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia a Montecastelluccio (m. 747). Si sposta ad est seguendo il confine comunale Tuoro sul Trasimeno-Lisciano Niccone, Lisciano Niccone-Passignano sul Trasimeno poi Umbertide-Passignano sul Trasimeno per Colle Spicchio, colle S. Lucia, Pian del Nese, Castiglion Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per Umbertide, distaccandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. Di qui si addentra nelle valli del Cerfone attraverso Anghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucaselli fino a S. Piero in Villa. Scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino seguendo la Strada statale 3-bis fino a località C. Cavaliere dove svolta ad est passando per la località Monte Madonna dei Confini (m. 400), scende ad

Umbertide da dove costeggia di nuovo la Strada statale 3-bis fino al chilometro 114 poi la lascia ad ovest per incontrare il confine comunale Umbertide-Perugia che segue fino in località Castello all'incrocio dei confini comunali Umbertide-Perugia-Gubbio.

Da qui seguendo il confine comunale di Gubbio-Perugia e Valfabrica-Perugia raggiunge Monteverde (m. 563) dopo di che segue la valle del Chiascio fino verso Sterpeto e Palazzo. Dopo essere passato per Assisi, a nord di Spello, incontra il confine dei comuni di Assisi-Spello, nei pressi di Renaro. Segue il confine comunale Assisi-Spello passando per San Giovanni (metri 1.008), scende poi per il confine del comune di Spello fino a Colle San Lorenzo (m. 553)-Ravignano; scende ancora a sud per Belfiore, Colle San Lorenzo, Santo Stefano dei Piccioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione poi passando ad est di Trevi scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio da dove piegando prima ad est e poi a nord passa per Monte Castellone, Monte Vergozze e Monte Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per Monte Santo.

Di qui prosegue per Monte Maggiore, Monte Piano; di qui segue con andamento a sud il confine del territorio comunale di Spoleto fino ad incontrare il confine provinciale Perugia-Terni, in località Monte Solenne (m. 1.286). Prosegue con andamento sud sud-est lungo detto confine fino all'incontro dei limiti provinciali di Perugia-Terni e Rieti in località Cima del Carpellone (metri 1.451). Da qui seguendo il confine delle province Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, La Montagnola (metri 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (m. 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

Proseguendo sempre a nord nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio che segue fino a San Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per San Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana nelle



8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

cui vicinanze incontra il confine comunale di Chianciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino ad incontrare quello di Torrita di Siena in località « La Torre ».

Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequanda-San Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

Da qui, con andamento ad ovest, segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume Ombrone il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Castelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, la intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (2842)**

P R E S I D E N T E . I'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R E L L I , *relatore*. L'Istituto nazionale della nutrizione, che in precedenza era organo di ricerca scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche, con la legge n. 199 del 6 marzo 1958 è divenuto ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I suoi compiti sono molto interessanti e consistono nel compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana nonchè indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti stessi; nel compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altra Amministrazione; nel collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.

In tutti i Paesi, onorevoli colleghi, esistono organismi con i compiti propri dell'Istituto nazionale della nutrizione, che hanno contribuito e contribuiscono al progresso delle popolazioni. Gli studi sulla nutrizione hanno assunto una notevole importanza ed hanno conferito alla scienza dell'alimentazione una funzione essenzialmente sociale. La conoscenza del valore nutritivo degli alimenti, le variazioni in rapporto ai procedimenti tecnico-agronomici e il miglioramento di questi sono gli aspetti che la scienza della nutrizione studia ed esamina per condizio-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

nare gli indirizzi in agricoltura e gli approvvigionamenti. È da rilevare che un terzo del reddito nazionale viene speso dagli italiani per alimentarsi.

Il personale di ricerca, tecnico ed amministrativo, impiegato dall'Istituto nazionale della nutrizione è appena il 50 per cento della dotazione organica prevista dal Regolamento giuridico ed economico per il personale (decreto ministeriale 6 aprile 1964). Attualmente, infatti, esso è composto di 70 elementi (tre direttori di laboratorio, 26 ricercatori, 12 esperti di laboratorio, 9 aiutanti tecnici, 4 ausiliari agenti tecnici, 1 direttore dei servizi amministrativi, 3 funzionari amministrativi 6 impiegati di segreteria e ragioneria, 4 impiegati esecutivi addetti agli uffici, 2 ausiliari addetti agli uffici), ma ci sarebbe bisogno di altri 170 elementi. Loro comprendono, onorevole Sottosegretario ed onorevoli colleghi, che questo organismo potrà funzionare in pieno solo se disporrà di un organico completo e di fondi adeguati per esercitare la sua molteplice attività nel senso prima indicato. Sono, infatti, operanti presso l'Istituto i seguenti laboratori: un laboratorio di biochimica della nutrizione; un laboratorio di chimica degli alimenti; un laboratorio di fisiologia dell'alimentazione; un laboratorio per lo studio dei cereali; un laboratorio di statistica ed economia alimentare.

Ci sono poi varie altre attività, di carattere editoriale, di ricerca di propaganda e così via, che naturalmente comportano delle spese. Si tratta di ricerche nutrizionali e tossicologiche su sostanze aggiunte agli alimenti; ricerche analitiche su campioni di prodotti ortofrutticoli; ricerche fisiche, chimiche e tecnologiche sui cereali; indagini sul contenuto in calorie delle acque potabili italiane; studi riguardanti il miglioramento del valore biologico di diete a base di proteine vegetali, la malnutrizione calorico-proteica di lunga durata, gli effetti dello squilibrio in aminoacidi in breve e lunga durata; studio della radiocontaminazione della catena alimentare; studio dell'integrazione di diete a base di proteine vegetali; ricerche sui consumi alimentari e sullo stato di nutrizione di gruppi di popolazioni italiane; ricerche sul dispendio ener-

getico; studi sulla composizione corporea in rapporto al tipo di alimentazione; ricerche di carattere statistico-economico; collaborazione con vari istituti; partecipazione a congressi; attuazione di corsi di perfezionamento e di specializzazione; pubblicazioni varie.

Come spiegato all'articolo 2 del disegno di legge in esame, le disponibilità dell'Istituto nazionale della nutrizione sono rappresentate da un conto di tesoreria denominato Fondo ex Sepral, che dal Ministero della agricoltura e delle foreste viene trasferito al Ministero del tesoro. Questo fondo, di un miliardo e 960 milioni, servirà, ad esaurimento, per tutti gli anni a venire ad alimentare l'attività dell'Istituto suddetto, che merita tutta la nostra attenzione.

Detto questo, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario ed onorevoli colleghi, io ritengo che l'approvazione di un potenziamento economico che porta da 290 a 450 milioni l'anno il finanziamento per l'attività che l'Istituto nazionale della nutrizione deve svolgere possa essere serenamente accettata da tutti, nella sicurezza di avere in questo ente uno strumento efficacissimo per lo studio della composizione degli alimenti e la conoscenza dei principi di una sana alimentazione, in rapporto anche agli indirizzi tecnico-agronomici. Perciò prego gli onorevoli colleghi di voler dare voto favorevole sul disegno di legge.

**R O V E R E .** Concordo con il relatore e preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo. Per questo benemerito Istituto nazionale della nutrizione la dotazione di fondi adeguati per l'attuazione di una attività più ordinata ed organizzata è una necessità inderogabile. Noi quindi ci dichiariamo consenzienti, anche se riteniamo che l'Istituto potrebbe fare qualcosa di più, per cui auspichiamo che in futuro si possa dotarlo di mezzi sufficienti e più adeguati per l'incremento e il perfezionamento della sua attività.

**A N T O N I O Z Z I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'aumento del fondo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione consentirà al-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

l'Istituto stesso di raggiungere in maniera più adeguata le sue finalità. È anche da tener presente che l'Istituto ha notevolmente incrementato, da qualche tempo a questa parte, la sua attività e quindi occorre provvedere ad una maggiore dotazione di mezzi finanziari.

Il Governo perciò raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968 a lire 450 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Le disponibilità del conto di tesoreria denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Fondo ex Sepral » saranno trasferite in un conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - Fondo ex Sepral », dal quale saranno prelevate, per affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, lire 160.000.000 annue a partire dall'anno finanziario 1968 e sino al totale esaurimento delle disponibilità medesime.

*(È approvato)*

#### Art. 3.

All'onere, derivante dalla presente legge, di lire 160.000.000 per l'anno finanziario 1968, sarà provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli

anni finanziari, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Integrazione della legge 14 luglio 1965, n. 901, per la sistemazione del personale dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma (AICEM) » (1494)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli, Valsecchi Pasquale e Carelli: « Integrazione della legge 14 luglio 1965, n. 901 per la sistemazione del personale dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma (AICEM).

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

I dipendenti dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma in servizio alla data del 31 dicembre 1964 sono equiparati ai dipendenti dell'Ente Maremma ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, nonché ai fini dell'assunzione presso gli Enti di sviluppo di nuova istituzione o della sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 9 e 10 della stessa legge.

Come è noto, la Commissione si è già occupata del disegno di legge in sede referente ed ha chiesto al Presidente del Senato il passaggio in sede deliberante, che è stato accordato.

Comunico che il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo unico con il seguente:

« I dipendenti dell'Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia, in servizio alla data del

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

31 dicembre 1964 presso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, e i dipendenti dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma, in servizio alla anzidetta data, sono equiparati ai dipendenti degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, ai fini dell'assunzione presso gli Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria e della sistemazione nei ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653. A tale fine il Ministero e gli Enti predetti sono autorizzati a bandire ulteriori concorsi riservati al predetto personale, per i posti rimasti disponibili.

I dipendenti dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma possono altresì partecipare ai concorsi d'inquadramento nei ruoli dell'Ente Maremma — Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, previsti dal primo comma dell'articolo 8 della precitata legge 14 luglio 1965 n. 901 ».

MURDACA, *relatore*. Credo di poter esimermi dal fare una relazione. Il testo proposto dal Governo, come emendamento sostitutivo di quello che era l'originario articolo unico del disegno di legge, tiene conto della discussione che la Commissione ha svolto in sede referente, e mi sembra esauriente. Qualche collega, infatti, aveva sollevato delle perplessità circa l'inserimento in ruolo dei dipendenti di cui trattasi. Ma, come ripeto, l'emendamento regolarizza la loro posizione.

BOLETTIERI. Vorrei far presente che nella stessa situazione di quelli dell'AICEM sono alcuni dipendenti di altri consorzi; ad esempio i dipendenti del Consorzio per le cooperative del Fucino. Queste persone avrebbero quindi diritto allo stesso trattamento.

Naturalmente, se la presentazione di un emendamento dovesse portare pregiudizio all'approvazione del provvedimento, non sarei certo io a insistere. Dovrei però prospettare comunque al Governo l'opportunità, per il futuro, di considerare anche gli altri casi del genere.

La relazione unita al disegno di legge afferma:

« I risultati dell'opera dell'AICEM interessarono presto anche gli altri Enti di riforma fondiaria, che, sul suo esempio e sulle sue esperienze, costituirono organizzazioni similari, con la sola differenza — importante e determinante — di assumere direttamente il personale necessario, che viene retribuito dall'Ente stesso ed è considerato, ad ogni effetto, personale dell'Ente ».

Ora è evidente che si tratta di personale che verrà considerato alla stregua di quello dell'AICEM. I dipendenti dei consorzi, però, come dicevo, non potranno far valere alcun diritto, e mi chiedo per quale ragione non debbano invece essere posti finalmente nella condizione di essere equiparati agli altri negli Enti di sviluppo, dove hanno operato sin dall'inizio dando il meglio di se stessi e dai quali sono distaccati presso i Consorzi appunto per svolgere compiti più delicati. Erano dei salariati, hanno svolto tutte le mansioni possibili, ed ora è negata loro qualsiasi sicurezza per l'avvenire.

Ripeto quindi che riterrei opportuno un emendamento in tal senso, sempre che non pregiudicasse l'approvazione del provvedimento. Se non vi fosse difficoltà compiremmo un'opera di giustizia perchè per casi simili bisogna proporre soluzioni simili.

CONTE. Signor Presidente, già nella passata seduta il nostro Cruppo ebbe ad esprimere delle riserve sul provvedimento, pur non opponendosi al suo accoglimento. Infatti, oltre alle ragioni esposte dal collega Bolettieri, e che io condivido in pieno, vi è quella dell'imperfezione della norma dal punto di vista costituzionale, in quanto dà luogo a discriminazioni tra cittadini i quali si trovano nelle identiche condizioni.

Se fosse quindi possibile approvare un emendamento nel senso indicato dal senatore Bolettieri noi saremmo senz'altro favorevoli. In caso contrario non potremo fare altro che esprimerci sfavorevolmente sul disegno di legge.

TEDESCHI. Concordo con i colleghi che mi hanno preceduto, poichè non è

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

possibile concedere dei benefici ai dipendenti di un ente escludendo del personale della stessa categoria dipendente da altri enti. Qualora non potesse essere accolto lo emendamento, quindi, dovremmo votare contro il disegno di legge.

**T O R T O R A .** Il provvedimento dovrebbe essere esteso a tutti i dipendenti degli enti di sviluppo.

**C A R E L L I .** Non sarebbe cosa buona e giusta. Io debbo intervenire come firmatario del disegno di legge che fu presentato per rimediare ad inconvenienti gravissimi. Voi sapete che l'Ente di riforma — come tutti gli enti di riforma, del resto, giacchè avete richiamato la generalità dei casi — non solo ha distribuito le terre ma ha dovuto svolgere un'opera di formazione degli assegnatari. L'imprenditore non si improvvisa, ma si prepara: si diventa imprenditori attraverso l'istruzione. All'assegnazione delle terre deve seguire un'opera di istruzione e di formazione che elevi gli assegnatari al livello di imprenditori, fornendo loro il bagaglio di elementi tecnici, economici ed anche contabili che sono indispensabili per tale scopo. Per svolgere questa azione l'Ente ha quindi assunto del personale impiegatizio: un segretario e dei collaboratori (due o tre) per ogni cooperativa. È logico che questi elementi debbano considerarsi dipendenti dell'ente di riforma. Se, senza l'aggiunta di emendamenti, accettiamo questi principi, lo potremo estendere di volta in volta, in futuro, a tutti gli enti, naturalmente secondo l'opportunità e secondo le possibilità. In questo momento bisogna provvedere a regolarizzare la posizione dell'Ente di riforma tosco-laziale.

Il voler insistere nell'emendare il testo comporterebbe un arresto del *iter* di questo provvedimento. Io non dico che le esigenze prospettate non siano logiche, ma penso che possano essere prese in considerazione e soddisfatte in futuro proprio sulla base del presente provvedimento. L'approvazione di questo, infatti, non toglie che in seguito possano essere proposti altri provvedimenti per sanare le situazioni di altre zone, che possono anche non essere sullo

stesso piano dell'Ente riforma tosco-laziale.

Ecco perchè, mentre concordo in linea di massima sulle indicazioni generali espresse dal senatore Bolettieri e fatte proprie da altri colleghi, propongo tuttavia che il disegno di legge sia approvato nel testo suggerito dal Governo, tenendo conto della possibilità che l'indirizzo di carattere particolare diventi domani indirizzo generale.

**A N G E L I L L I .** Alla raccomandazione del collega Carelli aggiungo la mia. Il disegno di legge è stato molto laborioso, ed effettivamente ci sono alcuni dipendenti dell'Ente Maremma che attendono una loro definitiva sistemazione.

Io sono perfettamente d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Tedeschi e con le dichiarazioni del collega Conte: noi tutti vogliamo che anche le esigenze dei dipendenti di altri enti di riforma e di altri consorzi possano ottenere un giusto riconoscimento. Ma proprio su questo io richiamo la vostra attenzione: l'ulteriore rinvio dell'approvazione del provvedimento potrebbe pregiudicare la sistemazione avvenire di tutti i dipendenti che si trovano in simili condizioni.

Perciò raccomando di non creare altre difficoltà e di approvare subito il disegno di legge in esame. Poi, nella prossima legislatura, si provvederà a regolarizzare, proprio sulla linea del provvedimento che oggi approviamo, la situazione di tutti gli altri dipendenti. Si tratta di un doveroso atto che il Parlamento deve compiere verso questi modesti e ignorati lavoratori che — come ha detto il senatore Catelli — hanno compiuto un'opera di educazione, di formazione e di preparazione agricola veramente utile e proficua.

Quindi io chiedo ai colleghi Bolettieri e Tedeschi, agli altri membri della Commissione e in particolare al Governo di voler accogliere il mio appello affinché il provvedimento venga approvato nella formulazione proposta dal relatore, facendo così il primo passo verso quella sistemazione cui dianzi accennavo.

**B O L E T T I E R I .** Ringrazio i colleghi che hanno fatto eco alla mia proposta

con argomentazioni che sono 'ndubbiamente valide.

I dipendenti cui abbiamo accennato sono nelle stesse condizioni di quelli cui fa riferimento il senatore Angelilli; ma vorrei far osservare, onorevole Presidente, che è vero che ho chiesto di estendere a tutti i benefici del provvedimento tuttavia ritengo errato il concetto che se non si accetta la mia proposta non si debba approvare il disegno di legge. Cioè, a mio avviso, hanno ragione i colleghi Carelli ed Angelilli quando affermano che il presente provvedimento costituirebbe un precedente valido per la sistemazione di tutti gli altri dipendenti di enti di riforma; ora non è che non riconosciamo i diritti dei dipendenti contemplati in questo provvedimento, soltanto diciamo che anche gli altri sono nelle identiche condizioni ed attendono giustizia. È doveroso non negare loro questo atto di giustizia, e perciò, onorevole Sottosegretario, io sostenevo la tesi di allargare il provvedimento anche a tutti gli altri dipendenti.

**ANTONIOZZI**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei anzitutto affermare che il Governo è favorevole al testo del disegno di legge illustrato dal relatore e del quale in diversi interventi è stata sollecitata l'immediata approvazione. Durante la discussione sono state anche presentate, dal senatore Bolettieri e da altri colleghi, proposte tendenti ad apportare un ampliamento, modesto in verità, del provvedimento in riferimento a situazioni analoghe che si verificerebbero in altri enti. Io di questa analogia non sono perfettamente convinto: infatti, dai documenti in mio possesso non risulta esservi alcuna analogia tra la situazione dell'AICEM e quella di altri enti di sviluppo.

Comunque, fermo restando che è necessario approvare questo disegno di legge, chiederei un breve rinvio della discussione per approfondire gli aspetti di carattere giuridico relativi alla situazione del personale degli altri enti, cui si vorrebbe estendere il provvedimento, ed accertare la possibilità di attuare l'allargamento richiesto senza inconvenienti.

**PRESIDENTE**. È bene chiarire la particolare situazione dei dipendenti degli altri enti, che — a me pare — è analoga ma non identica a quella dei dipendenti dell'AICEM. Perciò sospendiamo per il momento la discussione per riprenderla nel pomeriggio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 » (2826) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**MURDACA**, *relatore*. Il disegno di legge mira a riparare ai gravissimi danni causati nel novembre e dicembre 1967 dalle avversità atmosferiche nelle zone più fertili dell'alto Volturno e del basso Molise, e precisamente ai comuni indicati dall'articolo 1.

L'articolo 2 estende l'applicazione della legge 23 dicembre 1966 n. 1142 e della legge 21 luglio 1960, n. 739 ai suddetti comuni; l'articolo 3 stabilisce la corresponsione di contributi fino al 70 per cento del danno sofferto, e in ogni caso non superiori a lire 150.000 e nei limiti di una spesa complessiva di 20 milioni, ai pescatori di mestiere singoli o associati e ai piscicoltori del lago di Lesina che abbiano subito danni per effetto dei suddetti eventi calamitosi; l'articolo 4, infine, indica le fonti di copertura della spesa, prevista in lire 500 milioni.

Data l'estrema importanza di un rapido intervento, credo non vi sia altro da dire se non raccomandare alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni si applicano anche a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 nel territorio dei seguenti comuni del basso Molise e dell'alto Volturno:

Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Rotella, Santa Croce di Magliano, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi, Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pizzone, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro.

(È approvato)

#### Art. 2.

A favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo si applicano anche le provvidenze recate dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; si applicano altresì, per il ripristino delle strade rurali le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

(È approvato).

#### Art. 3.

Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori del lago di Lesina,

che per effetto degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, abbiano subito danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto ed in ogni caso non superiori a lire 150 mila e nei limiti di una spesa complessiva di lire 20 milioni.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia.

(È approvato).

#### Art. 4.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 si fa fronte, rispettivamente per lire 100 milioni, lire 200 milioni e per lire 200 milioni, mediante riduzione dei capitoli 1352, 1551 e 1735 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso

(È approvato)

*La seduta, sospesa alle ore 12,20, viene ripresa alle ore 19,15*

**Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Integrazione della legge 14 luglio 1965, n. 901, per la sistemazione del personale dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente maremma (AICEM) » (1494)**

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa questa mattina.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

73ª SEDUTA (6 marzo 1968)

**B O L E T T I E R I** . Propongo un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo unico con il seguente:

« I dipendenti dell'Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia, in servizio alla data del 31 dicembre 1964 presso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, e i dipendenti dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma, in servizio alla anzidetta data, sono equiparati ai dipendenti degli Enti e sezioni di riforma fondiaria indicati nell'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi dell'articolo 9 della legge predetta, presso gli Enti di sviluppo nell'Umbria e nelle Marche.

I dipendenti predetti e quelli delle organizzazioni cooperative promosse dagli ex enti di riforma divenuti enti di sviluppo, in servizio da almeno due anni alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi banditi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la copertura dei posti istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, nel limite dei posti disponibili che il Ministero stesso è autorizzato a mettere a concorso ».

**C O M P A G N O N I** . Vorrei fare una osservazione sul limite dei due anni. A me non risulta che gli enti di sviluppo, istituiti con legge del 1965, abbiano assunto da quella data nuovo personale; ragion per cui non credo che la questione dei due anni abbia valore.

**A N T O N I O Z Z I** , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si tratta degli enti di sviluppo, bensì dell'Associazione interprovinciale cooperative.

**C O M P A G N O N I** . A me sembrerebbe opportuno un termine più lungo, un termine di almeno cinque anni.

**C A R E L L I** . Quando, stamani, ho detto che il disegno di legge doveva essere accettato nella sua formulazione originaria ero nel giusto. Evidentemente l'ampliamento degli interventi comporta, non dico un turbamento, poichè il tutto viene conte-

nuto nel settore molto ristretto degli Enti di sviluppo nell'Umbria e nelle Marche...

**A N T O N I O Z Z I** , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si tratta solo di quel settore.

**C A R E L L I** . Io chiedo però: le disponibilità sono in rapporto a quella percentuale riguardante il passaggio dall'Ente fondiario agli enti di sviluppo? Vi è, cioè, un 50 per cento di personale che può concorrere volontariamente, ed un altro 50 per cento che deve essere reperito dagli enti di riforma?

**P R E S I D E N T E** . Quando si discusse la legge del 1965 ricordo chiaramente che si stabilì la norma riguardante le Marche e l'Umbria in quella forma per lasciare al Consiglio di amministrazione la possibilità di prelevare l'altro 50 per cento di personale da altri enti. Ora ciò rimane.

**C A R E L L I** . La ringrazio.

**A N T O N I O Z Z I** , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla volontà della Commissione.

Il Governo si dichiara favorevole, pur considerando che in materia sarebbe stato opportuno sentire preventivamente i pareri della 5ª e della 1ª Commissione per accertare l'inesistenza di eventuali rilievi di carattere finanziario o relativi all'ordinamento amministrativo.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nella nuova formulazione proposta dal senatore Bolettieri e col seguente nuovo titolo: « Norme per la sistemazione del personale dell'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia, dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma e di altre cooperative promosse dagli ex enti di riforma fondiaria ».

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 19,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari